

Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane

REGOLAMENTO ORGANICO

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI

ART. 1 - Requisiti affiliazioni e tesseramenti

1. Potranno essere affiliate alla Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, con sede legale nello Stato, che intendano promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere, nel territorio nazionale, senza fini di lucro, la pratica delle arti marziali coreane del taekwondo, del tang soo do, dell'hapkido e della spada coreana, e che:

- siano disciplinate da uno statuto sociale ispirato ai principi di reale democrazia interna, conforme al disposto dell'articolo 90 - commi diciassette e diciotto - della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale della Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane.

Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte tutte le eventuali modifiche dello statuto sociale;

- siano rette da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci, composto da associati maggiorenni che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 90 della Legge 289/2002 - comma diciotto bis - introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004: a) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; b) non abbiano riportato, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane, del C.O.N.I. o di Organismi Internazionali riconosciuti; c) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Per le Istituzioni e i Gruppi Sportivi Militari o Militarizzati, il Consiglio Direttivo sarà nominato dalle competenti autorità;

- non abbiano finalità di lucro;

- abbiano a disposizione un impianto sportivo idoneo per lo svolgimento degli allenamenti;

- siano in possesso delle attrezzature tecniche necessarie;

- si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane.

2. Potranno essere altresì affiliate alla Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane le società di capitali senza scopo di lucro, costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 90 - comma diciassette - lettera c) - della Legge 289/2002, così come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004, che abbiano per oggetto l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica delle arti marziali coreane del taekwondo, del tang soo do, dell'hapkido e della spada coreana, e precisamente la promozione, l'organizzazione, la disciplina e la diffusione delle predette arti marziali coreane nel territorio nazionale, nonché le relative attività didattiche e di aggiornamento tecnico, il tutto senza fini di lucro e nel rispetto della normativa vigente in materia di società ed associazioni sportive dilettantistiche.
3. Per far parte della Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane le società e le associazioni sportive dilettantistiche con i requisiti sopra precisati devono presentare al Consiglio Federale apposita domanda di affiliazione/riaffiliazione.
4. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Federale, a maggioranza assoluta dei presenti, verificati altresì tutti i requisiti previsti nel presente Regolamento Organico vigente.
5. In caso di reiezione della domanda, il Consiglio Federale è obbligato ad indicare dettagliatamente, nel relativo provvedimento, le motivazioni.
6. Le persone fisiche che entrano a far parte della Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane sono:
 - a - i Dirigenti Sociali degli Affiliati;
 - b - i Soci degli Affiliati e gli atleti;
 - c - i Dirigenti Federali;
 - d - gli Ufficiali di Gara;
 - e - gli Insegnanti Tecnici.

Le persone fisiche sopra indicate entrano a far parte della Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane all'atto del tesseramento.

Per le persone fisiche di cui alle lettere a) e b), il tesseramento é valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione dell'Affiliato di appartenenza; possono tesserarsi alla Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane come atleti persone di ambo i sessi e di qualsiasi età, con il rispetto delle specifiche norme federali e sanitarie, in

particolare in materia di uso di sostanze che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Per le persone fisiche di cui alla lettera c) il tesseramento é valido all'atto dell'elezione o della nomina.

Per le persone fisiche di cui alle lettere d) ed e) il tesseramento é valido al momento dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.

7. Si richiamano espressamente per i tesserati, per quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 4 (quattro) dello Statuto per gli Affiliati.
8. In particolare, i tesserati hanno - altresì - il dovere di evitare, prevenire, reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico - sportive. In caso di violazione, i tesserati saranno esclusi dalla Federazione.
9. Gli atleti tesserati selezionati per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali sono altresì tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito, qualunque sia la manifestazione.
10. I tesserati sono, infine, tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane a livello centrale e territoriale.

ART. 2 - Poteri del Consiglio Federale sulle richieste di affiliazione e di tesseramento

1. Gli Affiliati ed i Tesserati alla Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane devono possedere i requisiti precisati nello statuto vigente e nel precedente articolo 1.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 - comma 2 - lettera n. - del vigente statuto sociale, il Consiglio Federale accoglie o rigetta formalmente le domande di affiliazione e di riaffiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche richiedenti, verificando i requisiti sopra richiamati.
3. Il Consiglio Federale potrà non ammettere le richieste di affiliazione di quelle società e associazioni sportive dilettantistiche che, pur avendo i requisiti sopra precisati, al momento della domanda risultino già affiliate in Federazioni, Enti e/o associazioni che promuovono, organizzano, disciplinano e diffondono le medesime attività sportive dilettantistiche della Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane.
4. Gli Affiliati, nel corso del rapporto affiliativo con la Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane, non potranno affiliarsi in altre Federazioni, Enti e/o

associazioni che promuovono, organizzano, disciplinano e diffondono le medesime attività sportive dilettantistiche della Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane, pena la revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 - comma primo - del vigente statuto sociale.

5. Il Consiglio Federale potrà non ammettere le richieste di tesseramento di quelle persone fisiche che, pur avendo i requisiti sopra precisati, al momento della domanda risultino già tesserate in Federazioni, Enti e/o associazioni che promuovono, organizzano, disciplinano e diffondono le medesime attività sportive dilettantistiche della Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane.
6. I tesserati, nel corso del rapporto associativo con la Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane, non potranno tesserarsi con altre Federazioni, Enti e/o associazioni che promuovono, organizzano, disciplinano e diffondono le medesime attività sportive dilettantistiche della Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane, pena la revoca del tesseramento da parte del Consiglio Federale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 11 - comma terzo - e 7 - comma primo - del vigente statuto sociale.

ORGANI CENTRALI

ART. 3 - Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi, in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
2. In particolare i compiti del Consiglio Federale sono:
 - a) realizzare i fini istituzionali di cui all'articolo 2 (due) del vigente statuto;
 - b) deliberare gli eventuali Regolamenti interni ed il programma dell'attività federale;
 - c) attuare le delibere della Federazione Internazionale a cui la Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane aderirà;
 - d) istituire Commissioni e nominare Commissari;
 - e) designare eventuali candidati alle cariche internazionali;
 - f) nominare i Delegati Regionali per quelle Regioni dove non ci siano almeno 5 (cinque) Affiliati con diritto di voto;
 - g) provvedere per gravi irregolarità di gestione, oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Regionali, nominando in sostituzione un Commissario Straordinario, il quale nei successivi 60

(sessanta) giorni provvederà ad indire l'Assemblea elettiva, da tenersi nei 30 (trenta) giorni successivi per la ricostituzione degli Organi Regionali;

h) indire le Assemblee Nazionali e deliberarne l'ordine del giorno;

i) predisporre la relazione tecnico - morale e finanziaria della gestione federale;

l) deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, con l'obbligo di trasmetterli a tutti i Comitati Regionali;

m) deliberare e disporre le spese necessarie nei limiti del bilancio preventivo, per assicurare il buon andamento della Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane, nel quadro degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale;

n) accogliere o rigettare formalmente le domande di affiliazione e di riaffiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche richiedenti, verificando i requisiti richiamati all'articolo 3 del vigente statuto e all'articolo 1 e 2 del presente Regolamento;

o) deliberare su attestazioni di merito, premi e riconoscimenti da attribuire ad Affiliati o Tesserati;

p) nominare i componenti degli Organi di Giustizia, per un quadriennio olimpico, e il Segretario Federale, per un biennio;

q) amministrare i fondi che sono a disposizione della Federazione;

r) emanare tutte le disposizioni di attuazione dell'Affiliazione e del Tesseramento alla Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane;

s) determinare le dotazioni finanziarie degli Organi periferici per assolvere le loro funzioni e i compiti;

t) esercitare il controllo di legittimità sulle elezioni nelle Assemblee Regionali;

u) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente Federale, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello statuto, le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare, ed il principio di democraticità strutturale.

ART. 4 - Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale è l'ufficio, organizzato in base ai criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, che secondo i principi di imparzialità e trasparenza opera, tra l'altro, per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Collegiali tramite gli altri uffici e i settori federali.

2. In particolare, relativamente al funzionamento degli Organi Collegiali centrali, alla Segreteria Federale sono attribuiti i seguenti compiti:
- raccolta delle proposte di delibera elaborate dagli uffici e dai settori federali;
 - stesura della bozza dell'ordine del giorno delle singole riunioni;
 - predisposizione e invio della convocazione delle riunioni;
 - gestione della logistica delle riunioni e organizzazione delle trasferte dei partecipanti;
 - invio della documentazione per le riunioni;
 - stesura delle risultanze delle riunioni e diffusione delle stesse all'interno degli uffici federali, ai Consiglieri Federali e agli Organi Territoriali Periferici;
 - numerazione, firma e archiviazione delle delibere;
 - trasmissione delle delibere numerate e firmate agli uffici e ai settori federali interessati;
 - dopo l'approvazione, trasmissione dei verbali delle riunioni ai Consiglieri Federali e archiviazione degli stessi;
 - preparazione di un estratto di ciascun verbale approvato e pubblicazione dell'estratto sul sito web della Federazione dilettantistica Taekwondo Italia e Arti Marziali Coreane.

ART. 5 - Proposte di delibera.

1. Le proposte di delibera da sottoporre alla discussione e approvazione degli Organi Collegiali sono preparate dagli uffici e dai settori federali competenti, d'intesa con il Consigliere Federale eventualmente delegato a seguire la materia.
2. Nella preparazione delle proposte di delibera gli uffici e i settori federali devono tener conto del bilancio programmatico di indirizzo approvato annualmente dall'Assemblea Nazionale, dei programmi approvati dal Consiglio Federale nonché delle ulteriori decisioni assunte dallo stesso organo; ove la delibera proposta comporti un impegno di spesa, gli uffici e i settori federali devono verificare la loro congruenza con il bilancio preventivo.
3. La proposta di delibera e il relativo materiale illustrativo è trasmessa dall'organo o dal settore federale competente alla Segreteria Federale e da quest'ultima inviata ai componenti dell'organo interessato almeno quindici giorni prima della riunione in cui va discussa. Dopo la ricezione della proposta di delibera, i componenti dell'Organo Collegiale possono indicare integrazioni o modifiche fino a cinque giorni prima della riunione.

ART. 6 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno delle riunioni è predisposto dalla Segreteria Federale, d'intesa con il Consigliere Federale

eventualmente delegato, sulla base delle proposte di delibera pervenute dagli organi o settori federali.

2. La bozza dell'ordine del giorno viene sottoposta per la formulazione definitiva al Presidente Federale, che lo sottoscrive e lo allega all'avviso di convocazione della riunione di cui al successivo articolo 6.
3. Il Presidente Federale è obbligato ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti indicatigli congiuntamente da almeno tre componenti dell'Organo Collegiale.

ART. 6 - Convocazione delle riunioni.

1. Le riunioni degli Organi Collegiali sono convocate dal Presidente Federale, che ne stabilisce la data, l'ora e la sede, mediante comunicazione da trasmettere, con le modalità e nei termini previsti dal vigente statuto, ai componenti dell'Organo Collegiale e a coloro che hanno diritto di partecipare o assistere alla riunione.
2. La riunione dell'Organo Collegiale non può essere tenuta prima di cinque giorni dalla data d'invio della convocazione, se non in caso di particolare urgenza.
3. A norma del primo comma dell'articolo 24 dello Statuto, il Presidente Federale è obbligato a convocare il Consiglio Federale, in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno e in, seduta straordinaria, ogni qualvolta ne sia richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti. In questo caso il Presidente federale è tenuto a porre in discussione l'ordine del giorno che deve essere allegato alla richiesta di convocazione.
4. Le riunioni straordinarie su richiesta della maggioranza dei componenti devono essere convocate entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza e per una data non superiore a ventuno giorni dalla stessa ricezione. In difetto di convocazione da parte del Presidente Federale o di chi ne fa le veci, provvede il Consigliere più anziano.
6. Ai sensi del sesto comma dell'articolo 22 dello Statuto, il Presidente Federale può invitare a partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali centrali, a titolo consultivo, persone con comprovata esperienza nelle materie all'ordine del giorno.

ART. 7 - Riunioni degli organi collegiali: validità, deliberazioni e approvazioni.

1. Per la validità delle riunioni degli Organi Collegiali centrali è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente Federale o chi ne fa le veci.
2. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci presiede le riunioni degli Organi Collegiali centrali, ponendo in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno, salvo inversione deliberata dalla maggioranza dei componenti presenti, dando la parola a chi vuole intervenire, stabilendo, se necessario, un

tempo limite per i singoli interventi, indicando la votazione sulle singole deliberazioni.

3. Nel corso delle riunioni degli Organi Collegiali Centrali, le proposte di delibera sono illustrate dal Consigliere Federale eventualmente delegato a seguire la materia, il quale può farsi assistere da un esperto anche esterno.
4. Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Le votazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo quando, per le nomine o per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, e l'Organo Collegiale approvi a maggioranza semplice dei presenti, l'adozione del voto segreto.

REGOLAMENTO

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Il presente regolamento stabilisce le modalità per la richiesta e l'organizzazione di manifestazioni sportive di Taekwondo e Arti Marziali Coreane su tutto il territorio nazionale da parte di Affiliate alla FederTaekwondo Italia e A.M.C..

Tali modalità dovranno essere rispettate dalle Associazioni Sportive che intendano organizzare manifestazioni ufficiali (Campionati Regionali, Nazionali e Assoluti) o private (Torneo, Trofei, Coppe)

ADEMPIMENTI

- 1) Almeno 3 mesi prima della data prevista per la Manifestazione le Associazioni Sportive dovranno inviare al Comitato Regionale di appartenenza la richiesta di autorizzazione specificando:
 - a) denominazione della Manifestazione e la specialità (forme, combattimento, ecc);
 - b) data e luogo;
 - c) categorie e raggruppamenti;
 - d) regolamento di gara (solo per manifestazioni private);
 - e) quota e termine di iscrizione;
 - f) recapiti telefonici, e-mail, fax dell'organizzazione;
 - g) idoneità dell'impianto (vedere punto 2);
 - h) eventuali convenzioni con alberghi e ristoranti limitrofi;
 - i) eventuale forma di pubblicità (manifesti, locandine, depliant) che si intende adottare per promuovere l'evento e l'immagine della FederTaekwondo Italia e A.M.C.;
 - l) eventuali premi a disposizione per atleti, UdG ecc.

N.B. Per le Manifestazioni (ufficiali o private) di carattere regionale il competente Comitato dovrà dare parere scritto entro 5 giorni dal ricevimento delle richieste.

Per le manifestazioni (ufficiali o private) a carattere interregionali, nazionali e internazionali il competente Comitato regionale ricevuta la richiesta dovrà apporre il proprio parere ed inoltrare entro 5 giorni la richiesta alla Segreteria Nazionale per l'omologazione da parte del Consiglio Federale.

1) L'impianto sportivo dovrà

a) permettere il posizionamento di almeno 1 campo di gara per le manifestazioni a carattere regionale e di almeno 2 campi di gara per manifestazioni interregionali, nazionali e internazionali che superino i 150 atleti iscritti;

b) garantire un numero di posti a sedere non inferiore di 100 per le gare regionali e di almeno 300 per le gare interregionali, nazionali e internazionali;

c) possibilmente un punto di ristoro interno;

d) uno spazio idoneo al riscaldamento pre-gara degli atleti;

e) apertura dei locali almeno 1 ora prima dell'orario previsto per il controllo atleti.

2) L'Associazione organizzatrice (solo per manifestazioni private) raccoglie autonomamente le iscrizioni, e, con mezzi propri (sponsorizzazioni, contributi), redige un bilancio preventivo per far fronte a tutte le spese di realizzo (coppe, medaglie, rimborsi, diarie, affitto impianti) e ad eventuali imprevisti che potrebbero verificarsi durante il corso della manifestazione.

Per le manifestazioni ufficiali il tutto sarà a carico degli organi competenti salvo diversi accordi tra le parti.

3) Il giorno della manifestazione l'Associazione organizzatrice dovrà allestire il campo di gara (tappeti, tavoli e sedie giuria, score machine, ecc) un'ora prima dell'orario previsto per l'inizio delle competizioni e dovrà prevedere un congruo numero di persone addette al servizio d'ordine facilmente reperibili ed a disposizione del Commissario di gara responsabile.

4) In accordo con il Commissario di gara responsabile dell'organizzazione dovrà mettere a disposizione del pool arbitrale un sufficiente numero di moduli cartacei per le funzionalità degli incontri. Inoltre dovrà essere riservato uno spogliatoio maschile e uno femminile per le operazioni di peso più uno con chiave per gli ufficiali di gara;

5) Nelle gare di combattimento dovrà essere garantita la presenza puntuale e continua di un medico con ambulanza attrezzata per le emergenze;

6) Salvo diversi accordi tra le parti in tutte le gare agli Ufficiali di Gara dovranno essere garantite il rimborso delle spese sostenute, vitto, alloggio e diarie giornaliere, che se non preventivamente concordate, sarà quella stabilita dalle norme Federali vigenti;

7) Per quanto riguarda l'organizzazione dei Campionati Nazionali e Assoluti (Forme e Combattimento), essendo gare di interesse della FederTaekwondo Italia e A.M.C., il Consiglio Federale valuterà le

proposte pervenute e formalizzerà l'autorizzazione all'Associazione basandosi:

- sul principio di maggiore coinvolgimento e supporto alle Associazioni;
- sul principio dell'economicità della gara;
- sulla migliore raggiungibilità dell'impianto da parte di partecipanti provenienti da tutta Italia;
- sulla maggiore visibilità della FederTaekwondo Italia e A.M.C.

Gli stessi principi verranno utilizzati dai Comitati Regionali per l'assegnazione dei rispettivi Campionati Regionali.